

Delibera n° 1672

Estratto del processo verbale della seduta del
28 agosto 2015

oggetto:

LR 22/2001, ART 4 E ART 5. COMMISSIONE REGIONALE SULL'AMIANTO - SOSTITUZIONE COMPONENTE.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che: con proprio Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. del 1 aprile 2014, è stata ricostruita la Commissione Regionale sull'Amianto sulla base della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati) e, in particolare, gli articoli 4 e 5 che disciplinano le funzioni e le modalità di composizione della Commissione regionale sull'amianto;

Rilevato che alla legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 sono stati modificati i seguenti articoli:

- dall'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21, in relazione alla composizione e ai termini di durata in carica della su citata Commissione;
- dall'articolo 3, comma 57, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 che, sostituendo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5, della su citata legge regionale 22/2001, ha elevato da uno a tre i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- dall'articolo 264, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 che, sostituendo la lettera c, del comma 2, dell'articolo 5 della su citata legge regionale 22/2001, ha elevato da uno a tre i rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
- dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, che, con l'aggiunta delle lettere e bis) ed e ter) al comma 2, dell'articolo 5, della su citata legge regionale 22/2001, ha previsto tra i componenti della su citata Commissione la presenza di un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designato dall'Assessore regionale all'ambiente e di un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);

Preso atto che la su citata Commissione:

- svolge le funzioni di tenuta e aggiornamento dei registri regionali degli esposti e dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto insieme a funzioni consultive e propulsive in relazione alla sorveglianza sanitaria nonché alla ricerca clinica e di base del settore;
- ha sede presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, Riva Nazario Sauro n. 8, Trieste;
- dura in carica 4 anni;

Preso atto della nota prot. n. 0011877 / A del 26/06/2015 che la signora Erica Cazzador, componente designata dall'ANMIL FVG, ha presentato, presso la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e famiglia, le proprie dimissioni per motivi di lavoro;

Preso atto della nota prot. n. 0013245 / A del 16/07/2015 che l'ANMIL FVG ha manifestato la volontà di sostituire la signora Erica Cazzador, precedentemente nominata quale rappresentante effettivo nella Commissione in parola, con il Sig. Romeo FLAIBAN quale sostituto membro della Commissione Regionale Amianto;

Preso atto che:

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto con l'articolo 55, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per i soggetti designati quali componenti, non sussistono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, recante la disciplina per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alla corresponsione del gettone di presenza, nonché al rimborso delle spese, spettanti ai componenti esterni degli organi in parola;

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della su citata legge regionale 22/2001, ai componenti esterni della Commissione in parola spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento;

- ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) i compensi, le indennità e i gettoni di presenza suddetti sono stati ridotti di un ulteriore 10 per cento;

Ritenuto congruo, in relazione alla qualificazione e all'impegno professionale richiesto:

- confermare, quale compenso spettante ai componenti esterni, il gettone di presenza a suo tempo stabilito per la precedente Commissione nella misura di Euro 50,00 il quale, tenuto conto della riduzione intervenuta ai sensi del su citato articolo 8, comma 53, della legge regionale 1/2007 e della successiva riduzione ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è pari a Euro 40,50 per ciascun componente e per ogni
- giornata di partecipazione alle sedute;
- riconoscere, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

Dato atto che alla spesa, derivante dagli oneri relativi alla corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese, si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo 4721, nell'ambito dell'unità di base 10.1.1.1162, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi;

La Giunta regionale, su proposta della Presidente della Regione, all'unanimità,

Delibera

1. Di sostituire, per le motivazioni illustrate in premessa, la signora Erica Cazzador, precedentemente nominata quale rappresentante effettivo dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) del Friuli Venezia Giulia, nel Comitato in parola, con il sig. Romeo Flaiban.
2. Di riconoscere, quale compenso spettante al nuovo componente, un gettone pari a Euro 40,50 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute e, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.
3. Di dare atto che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza ed il rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
4. Alla presente deliberazione verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE